



LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

TERZA SEZIONE CIVILE

composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. MARCO ROSSETTI	- Presidente -
Dott. CRISTIANO VALLE	- Consigliere -
Dott. AUGUSTO TATANGELO	- Consigliere -
Dott. RAFFAELE ROSSI	- Consigliere -
Dott. GIOVANNI FANTICINI	- Consigliere Rel. -

Risarcimento del terzo trasportato
- Rivalsa interassicurativa nei confronti dell'assicuratore del responsabile ex art. 141, comma 4, c.ass. - Condizioni - Adesione della compagnia del vettore alla convenzione "CARD" - Necessità - Rivalsa ex artt. 144 c.ass. e 1299 c.c. - Ammissibilità.

Ad. 19/2/2026 CC

R.G.N. 2165/2023

ha pronunciato la seguente

ORDINANZA

sul ricorso iscritto al n. 2165/2023 R.G.

proposto da

██████████ S.A., rappresentata e difesa dall'avv. ██████████ e dall'avv. ██████████, con domicilio digitale *ex lege*
- ricorrente -

nei confronti di

██████████ S.R.L., rappresentata e difesa dall'avv. ██████████
██████████ e dall'avv. ██████████
██████████ con domicilio digitale *ex lege*
- controricorrente e
ricorrente incidentale -

e contro

██████████ S.P.A., rappresentata e difesa dall'avv. ██████████
██████████ con domicilio digitale *ex lege*
- controricorrente -



e contro

[REDACTED]

- intimato -

avverso la sentenza della Corte d'appello di Milano n. 2368 del 6/7/2022;
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 19/2/2026
dal Consigliere Dott. Giovanni Fanticini;
lette le memorie delle parti;

RILEVATO CHE:

[REDACTED] S.A. convenne in giudizio innanzi al Tribunale di Milano [REDACTED] e [REDACTED] S.p.A. per accertare la responsabilità del [REDACTED] nella causazione del sinistro stradale avvenuto il 23 febbraio 2016 in [REDACTED] e, conseguentemente, per ottenere la condanna dei convenuti, in via solidale, al rimborso dell'importo complessivo di euro 969.255,00, corrisposto, ai sensi dell'art. 141, primo comma, cod. ass., a [REDACTED] terza trasportata sul veicolo assicurato dall'attrice (condotto da [REDACTED])

la predetta somma era stata liquidata tramite la [REDACTED] S.r.l., che, in forza di mandato con rappresentanza, aveva materialmente eseguito i pagamenti nell'ambito della gestione stragiudiziale del sinistro;

l'attrice dichiarò di formulare la propria domanda *"ai sensi e per gli effetti degli artt. 1299-2054 -2055 codice civile e 141 comma 4 Codice delle Assicurazioni private"* (così la citazione in primo grado, p. 2, § 10);

si costituirono i convenuti, contestando integralmente la domanda;

in particolare, [REDACTED] eccepì la carenza di legittimazione attiva di [REDACTED] l'attrice non aveva aderito alla cosiddetta "convenzione CARD" e, in base al rinvio operato dall'art. 141, quarto comma, all'art. 150 cod. ass., l'adesione costituiva condizione necessaria ai fini dell'esercizio della rivalsa;



il [REDACTED] contestò a sua volta la ricostruzione del sinistro e imputò l'esclusiva responsabilità del medesimo al conducente del veicolo Mercedes Vito, [REDACTED] sul quale era trasportata [REDACTED]

intervenne volontariamente nel giudizio [REDACTED] S.r.l., allegando di avere ricevuto dalla [REDACTED] il mandato (con rappresentanza) per la gestione delle trattative stragiudiziali e di avere in tale veste transatto la lite con la persona danneggiata. Chiese pertanto - *ad adiuvandum actorem* - che fosse accolta la domanda proposta dalla [REDACTED]. In subordine chiese che, se fosse accolta l'eccezione di carenza di legittimazione attiva della mandante sollevata dalla [REDACTED] quest'ultima fosse condannata al pagamento in proprio favore;

con la sentenza n. 4324 del 19/5/2021, il Tribunale di Milano rigettò ambo le domande proposte da [REDACTED]

la domanda di rivalsa proposta ai sensi dell'art. 141, quarto comma, cod. ass., fu rigettata a causa della mancata adesione alla "convenzione CARD";

il Tribunale qualificò poi la domanda subordinata proposta dalla [REDACTED] come "azione surrogatoria" (p. 12, terzultimo capoverso; è tuttavia evidente dal contesto della sentenza che il Tribunale intendeva riferirsi all' "azione di surrogazione" ex art. 1916 c.c., non all'azione surrogatoria di cui all'art. 2900 c.c.) nei diritti del danneggiato verso i corresponsabili, e la rigettò sul presupposto che il danno patito da [REDACTED] [REDACTED] (terza trasportata) fosse da ascrivere a colpa esclusiva della stessa vittima, per non avere allacciato le cinture di sicurezza, condotta ritenuta dal Tribunale "interruttiva del nesso causale" tra sinistro e danno (p. 14);

il Tribunale dichiarò, altresì, inammissibile la domanda subordinata proposta da [REDACTED] per difetto di legittimazione attiva;

avverso tale decisione proposero impugnazione (con unico atto) la [REDACTED] e la [REDACTED]

la prima insistette nel sostenere la propria legittimazione all'azione di rivalsa e denunciò l'erronea interpretazione dell'art. 141 cod. ass.; inoltre,



dedusse l'erroneità della ricostruzione della dinamica e della responsabilità dell'incidente e dell'accertamento sul mancato uso delle cinture e delle sue conseguenze causali e si dolse altresì del rigetto della domanda "ex art. 144 cod. ass.";

la seconda sostenne le difese di [REDACTED] e chiese che comunque, se fosse stata negata la titolarità del credito "di rivalsa" in capo a quest'ultima, fosse accolta la propria domanda di rifusione di quanto pagato alla danneggiata;

la Corte d'appello di Milano, con la sentenza n. 2368 del 6/7/2022, rigettò integralmente l'impugnazione: per quanto qui rileva, il giudice di secondo grado affermava che *«la pacifica carenza di legittimazione attiva degli appellanti ad agire in rivalsa nei confronti degli appellati, ai sensi degli artt. 141 s.s. c.a.p., per le somme corrisposte alla [REDACTED] a titolo di risarcimento danni, giustifica il rigetto delle ulteriori doglianze, formulate dagli stessi, a fondamento del presente gravame. Come correttamente ritenuto dal giudice di prime cure, la disciplina di riferimento, di cui agli artt. 141, 144, 149 e 150 c.a.p., tutela la posizione del soggetto terzo trasportato, garantendogli la possibilità di accedere ad una procedura agile, immediata e semplificata di soddisfacimento delle proprie pretese risarcitorie. Invero, l'art. 141 c.a.p. testualmente dispone che il terzo danneggiato viene risarcito in via diretta dall'assicuratore del conducente, salva l'ipotesi di un sinistro dovuto a caso fortuito e, dunque, non riconducibile alla responsabilità di chicchesia. Il diritto di rivalsa dell'assicurazione, che ha pagato il risarcimento al terzo, è regolato dal successivo comma 4 cit., in virtù del quale l'impresa di assicurazione che ha effettuato il pagamento ha diritto di rivalsa nei confronti dell'impresa di assicurazione del responsabile civile nei limiti ed alle condizioni previste dall'articolo 150 c.a.p., tra le quali rientra la sottoscrizione della convenzione CARD, idonea a fornire strumenti di compensazione più celeri ai soggetti legittimati. ... Se ne ricava che la disciplina di cui agli art. 141 s.s. c.a.p., di certo, attribuisce al terzo trasportato un incondizionato diritto di agire per il risarcimento del danno alla persona causato dalla*



circolazione del mezzo, nei confronti dell'assicuratore del vettore; tuttavia, ciò non riconosce a quest'ultimo l'automatica facoltà di rivalersi nei confronti dell'impresa assicuratrice del responsabile civile, a meno che egli non abbia sottoscritto l'accordo tra compagnie assicuratrici, di cui alla convenzione CARD. Il diverso trattamento normativo è giustificato dalle differenti esigenze di protezione poste dalla fattispecie. Invero, mentre in capo al soggetto terzo trasportato si pone l'esigenza di predisporre un apparato rimediabile che consenta allo stesso di soddisfare le proprie pretese, fondate, a prescindere dall'accertamento della responsabilità dei conducenti dei veicoli (art. 141 c.a.p.); in capo all'assicuratore del vettore le descritte necessità di tutela non sussistono, in tal modo giustificando la circostanza secondo cui affinché quest'ultimo possa agire in rivalsa sia tenuto, indefettibilmente, a sottoscrivere la convenzione CARD. La mancata adesione al suddetto accordo da parte di [REDACTED] giova ribadirlo, è risultata pacifica all'esito del giudizio di primo grado»;

per la cassazione della sentenza d'appello [REDACTED] [REDACTED]

[REDACTED] S.A. ha proposto ricorso, affidato a due motivi;

[REDACTED] S.r.l. ha presentato controricorso, contenente anche ricorso incidentale (sostanzialmente adesivo alle difese di [REDACTED])

[REDACTED] S.p.A. ha resistito con controricorso;

le parti hanno depositato memorie ex art. 380-bis.1, primo comma, c.p.c.;

all'esito della camera di consiglio del 19/2/2026, il Collegio si è riservato il deposito dell'ordinanza nei successivi sessanta giorni, a norma dell'art. 380-bis.1, secondo comma, c.p.c.;

CONSIDERATO CHE:

- col primo motivo di ricorso la [REDACTED] deduce «Errata interpretazione (Art. 360, primo comma, n. 3, codice di rito) del combinato disposto di cui art. 141, quarto comma, C.d.A., 149 C.d.A. e dell'art. 150 C.d.A.. Contrarietà della sentenza emessa dalla Corte d'Appello (e dal



Tribunale) con l'indirizzo giurisprudenziale della Corte di Cassazione (Cass. Civ. n. 1279/19).»;

secondo la ricorrente, il giudice d'appello avrebbe - con un'interpretazione restrittiva e giuridicamente errata della norma - illegittimamente subordinato il diritto di rivalsa ex art. 141, quarto comma, cod. ass. all'adesione alla "convenzione CARD", così introducendo un limite non previsto dalla legge, in contrasto con la richiamata giurisprudenza di legittimità;

- analogamente, la [REDACTED] col secondo motivo, deduce «Errata interpretazione (Art. 360, primo comma, n. 3, c.p.c.) del combinato disposto di cui art. 141, quarto comma, C.d.A., 149 C.d.A. e dell'art. 150 C.d.A.. Contrarietà all'indirizzo giurisprudenziale espresso dalla Cassazione nella sua più autorevole composizione (Cass. Civ. Sez. Un. 35318/2022)»; ad avviso della ricorrente incidentale, l'azione di rivalsa ex art. 141, quarto comma, cod. ass. non è praticabile solo da compagnie aderenti alla "convenzione CARD" e, perciò, l'interpretazione data dal giudice di secondo grado non è prevista dalla legge, contrasta con i principi eurounitari e con la menzionata decisione delle Sezioni Unite e svuota di significato la garanzia accordata al terzo trasportato;
- i predetti motivi - che possono essere esaminati congiuntamente perché pongono la medesima questione (e, cioè, se l'assicuratore del vettore che ha risarcito il terzo trasportato può richiedere il rimborso alla compagnia del danneggiante con azione di rivalsa fondata sull'art. 141, quarto comma, cod. ass., anche se non aderisce alla convenzione "CARD") - sono infondati;
- l'art. 141 cod. ass. disciplina due distinti rapporti di obbligazione:
 - al primo comma, la tutela rafforzata del terzo trasportato;
 - al quarto comma, la regolazione dei rapporti interni tra imprese mediante la rivalsa dell'assicuratore che ha pagato contro l'assicuratore



del responsabile civile, «nei limiti ed alle condizioni previste dall'articolo 150»;

- la predetta distinzione funzionale è ribadita anche dalle Sezioni Unite di questa Corte: «Il "meccanismo" risarcitorio fa perno sul coinvolgimento, in prima battuta, dell'impresa assicuratrice del vettore, che procede alla liquidazione a prescindere dall'accertamento delle responsabilità; solo in seconda battuta è prevista la rivalsa nei confronti dell'impresa assicuratrice del responsabile civile (ed è in tale sede che si dovrà procedere all'accertamento delle responsabilità)» (Cass. Sez. Un., 30/11/2022, n. 35318);
- la procedura di risarcimento diretto del trasportato, dunque, vede una fase "esterna" di pagamento al trasportato (primo comma) e una successiva e distinta fase "interna" di riequilibrio economico tra imprese assicuratrici (quarto comma);
- la giurisprudenza di legittimità, in linea con il diritto dell'Unione Europea, ha più volte chiarito che il primo comma persegue un obiettivo di tutela sociale della vittima-trasportata: il pagamento è anticipato dall'assicuratore del vettore «a prescindere dall'accertamento della responsabilità» e salvo il caso fortuito (sulla cui nozione si rinvia a Cass. Sez. Un., 30/11/2022, n. 35318);
- in tale prospettiva, «...la persona trasportata può avvalersi dell'azione diretta ... anche se lo scontro coinvolge veicolo assicurato con compagnia non aderente alla CARD, poiché l'art. 141, di derivazione comunitaria, assegna una garanzia diretta alle vittime ... trasferendo il "rischio di causa" sulla compagnia del vettore» (Cass. Sez. 3, 18/01/2019, n. 1279); difatti, «... il principio di tutela del terzo prescinde dall'adesione alla convenzione e prevale sulle questioni interne di regolazione fra imprese» (Cass. Sez. 3, 21/01/2020, n. 1161);



- le predette affermazioni, però, attengono all'azione del trasportato (primo comma), non già all'azione di rivalsa dell'impresa che ha corrisposto a questo il risarcimento (quarto comma);
- diversamente dal primo comma, il quarto comma non amplia la legittimazione sostanziale del trasportato, ma regola i rapporti interni tra imprese assicuratrici, subordinando la rivalsa «nei limiti ed alle condizioni previste dall'art. 150 cod. ass.»;
- proprio da quest'ultima specificazione si evince che l'azione di rivalsa non è "libera", ma è necessariamente incardinata nelle condizioni dell'art. 150 cod. ass., le quali, a loro volta, rinviano al d.P.R. 18 luglio 2006, n. 254 (regolamento attuativo del sistema del risarcimento diretto);
- il citato d.P.R. n. 254 del 2006 pretende - all'art. 13, primo comma («Le imprese di assicurazione stipulano fra loro una convenzione ai fini della regolazione dei rapporti organizzativi ed economici per la gestione del risarcimento diretto.») - che i rapporti interni fra compagnie assicurativa avvenga mediante la stipula di (o l'adesione a) una convenzione, alla quale possono aderire - in forza dell'art. 13, ottavo comma - anche «le imprese con sede legale in altri Stati membri dell'Unione europea che operano nel territorio della Repubblica» (come la ██████████);
- in proposito, questa Corte ha rilevato che «l'art. 13, comma 1, d.P.R. n. 254/2006 impone la sottoscrizione di una convenzione tra compagnie "ai fini della regolazione dei rapporti organizzativi ed economici per la gestione del risarcimento diretto"»; la cosiddetta "CARD" è, dunque, la convenzione che «regola i rapporti tra assicuratori» nel sistema di indennizzo diretto (sintesi ricostruttiva in Cass. Sez. 3, 21/05/2025, n. 13608, spec. §§ 1.4-1.7, 2.1-2.2);



- il rilievo della “convenzione CARD” è interno tra imprese (cioè, non opponibile ai terzi), ma, sul piano della rivalsa, essa costituisce il presupposto tecnico-organizzativo per l’operatività del meccanismo di compensazione che l’art. 150 cod. ass. e il d.P.R. attuativo n. 254 del 2006 hanno imposto quale condizione a cui è subordinata la rivalsa ex art. 141, quarto comma, cod. ass.;
- tale conclusione è coerente con la ratio legis economico-giuridica e con le affermazioni delle Sezioni Unite: l’art. 141 cod. ass. funziona come un mezzo di massima tutela per il trasportato danneggiato e il sistema funziona perché ciascuna impresa assicuratrice può anticipare e poi regolare il riequilibrio;
- a sostegno delle proprie doglianze, le ricorrenti invocano i precedenti giurisprudenziali per sostenere che la mancata adesione alla “convenzione CARD” non osta alla rivalsa ex art. 141, quarto comma, cod. ass.;
- in primis, si osserva che le decisioni richiamate riguardano la tutela del trasportato (primo comma) secondo il principio *vulneratus ante omnia reficiendus*, non l’azione di rivalsa (quarto comma) della compagnia che ha pagato e, secondo un orientamento ormai consolidato, affermano che la mancata adesione alla “convenzione CARD” non può pregiudicare il diritto del trasportato ad azionare l’art. 141 cod. ass., ma non statuiscono affatto che l’assicuratore può esercitare la rivalsa a prescindere dalle condizioni dell’art. 150 d.P.R. n. 254 del 2006: «... la persona trasportata può avvalersi dell’azione diretta ... anche se il veicolo antagonista è assicurato con compagnia non aderente alla CARD ...» (Cass. Sez. 3, 18/01/2019, n. 1279); «... il principio di tutela del terzo prevale su profili interni di CARD» (Cass. Sez. 3, 21/01/2020, n. 1161); «... l’azione ex art. 141 in favore del trasportato è applicabile anche se la controparte è assicurata con impresa



estera non aderente al sistema di risarcimento diretto» (Cass. Sez. 3, 08/05/2023, n. 12172);

- le statuizioni giurisprudenziali sopra riportate non trasformano la "convenzione CARD" in un orpello irrilevante nei rapporti fra imprese assicuratrici; al contrario, nei rapporti interni il quarto comma vincola la rivalsa alle condizioni dell'art. 150 cod. ass. e, dunque, al d.P.R. n. 254 del 2006 e all'accordo negoziale che «regola i rapporti organizzativi ed economici per la gestione del risarcimento diretto» (così il menzionato art. 13), come ha rilevato anche Cass. 13608/2025 («... la compagnia del danneggiato che gestisce ed eventualmente liquida il sinistro, ferma la successiva regolazione dei rapporti con la compagnia assicurativa del responsabile civile, della quale è mandataria. ... con la cd. Convenzione Card le imprese assicuratrici si sono accordate per gestire in maniera organizzata e con sistemi di compensazione tra loro l'indennizzo diretto; in concreto, come questa Suprema Corte ha già avuto modo di affermare, lo strumento in cui questa cooperazione si realizza è il mandato (v. Cass., 10183/2019; Cass., 10816/2019, non massimata, che richiama Cass., 11/10/2016, n. 20408, non massimata, che parimenti parla di un cd. "mandato card" o "di rappresentanza", in forza del quale l'assicuratore del danneggiato può operare come mandatario di quello del responsabile del sinistro).»);
- in secondo luogo, è proprio dalla pronuncia di Cass. Sez. 3, 18/01/2019, n. 1279 (citata da [REDACTED] che si desume la correttezza dell'interpretazione dell'art. 141, quarto comma, cod. ass. qui fornita: in quella controversia l'assicuratore aveva sostenuto che «la procedura di risarcimento diretto, secondo quanto disposto dall'articolo 141 comma 4 del codice dell'assicurazione, è esperibile solo ed esclusivamente quando il sinistro è accaduto tra veicoli regolarmente assicurati con compagnie che abbiano aderito alla convenzione tra assicuratori



per il risarcimento diretto, cosiddetta "CARD", in conformità al disposto del primo comma dell'articolo 150 C.d.A., e all'art. 4 d.p.r. 254/2006. Altrimenti, la compagnia assicuratrice perderebbe il diritto di rivalsa, in tali casi facilitato dall'adesione alla Convenzione, trattandosi di una tutela del terzo condizionata all'invocabilità di una convenzione tra assicurazioni in grado di garantire rivalse mediante regolamentazione dei loro rapporti "in stanza di compensazione". Pertanto, ove non sia possibile accedere a tale modalità di regolazione di reciproci interessi tra compagnie, il sistema di risarcimento diretto non potrebbe valere neanche per il terzo trasportato.»;

- questa Corte ha rigettato il motivo anche perché, «sotto l'aspetto lessicale, invero, manca un supporto semantico per dare una diversa interpretazione al disposto, di cui al quarto comma, che regola solo l'azione di rivalsa propria dell'impresa assicuratrice per quanto riguarda il limite di massimale cui è tenuta e le condizioni di cui al CARD. ... Quindi anche l'interpretazione letterale delle norme che regolano i rapporti tra compagnie assicuratrici si dimostra coerente con l'interpretazione che accorda tutela al terzo a prescindere dalla sussistenza di una convenzione CARD tra le imprese assicuratrici coinvolte.»; in sostanza, la decisione conferma, indirettamente che l'adesione alla "convenzione CARD" costituisce presupposto indefettibile nel rapporto interassicurativo anche ai fini della rivalsa, mentre l'adesione a tale accordo non limita in alcun modo il diritto del soggetto danneggiato;
- in conclusione, l'art. 141, quarto comma, cod. ass. - che riguarda la rivalsa tra imprese assicuratrici - subordina l'azione alle condizioni dell'art. 150 cod. ass. e, cioè, al meccanismo di risarcimento diretto disciplinato dal D.P.R. n. 254 del 2006, che impone una convenzione tra imprese ("CARD") per la regolazione dei rapporti organizzativi ed economici del sistema stesso; in difetto di adesione alla "convenzione



CARD", manca il presupposto convenzionale del modulo semplificato di rivalsa a cui il citato quarto comma ancora il riequilibrio tra imprese;

- conseguentemente, la censura delle ricorrenti - nella parte in cui, confondendo la garanzia esterna del primo comma (che trova la sua fonte nell'ordinamento UE e nel principio *vulneratus ante omnia reficiendus*) con la rivalsa interna (interassicurativa) ex art. 141, quarto comma, cod. ass., si pretende di esercitare l'azione pur non aderendo alla "convenzione CARD" - è infondata, dato che il rinvio recettizio del quarto comma all'art. 150 cod. ass. non è neutro, ma impone il rispetto le condizioni del sistema di risarcimento diretto dettate nel regolamento attuativo (d.P.R. n. 254 del 2006);
- naturalmente ciò non vuol dire affatto che l'assicuratore del vettore, una volta risarcita la persona trasportata dal proprio assicurato, non abbia alcuno strumento per ripetere dall'antagonista e dal suo assicuratore quanto versato alla vittima;
- il codice delle assicurazioni, infatti, non ha né abrogato, né modificato, il diritto generale delle obbligazioni: sicché l'inapplicabilità dell'art. 141, quarto comma, cod. ass. in casi come quello di specie lascia impregiudicata la possibilità per l'assicuratore del vettore, nel caso della sussistenza di corresponsabilità tra il proprio assicurato e l'antagonista, di ricorrere alle ordinarie azioni recuperatorie previste dal codice civile, vale a dire:
 - l'azione di regresso di cui all'art. 1299 c.c.;
 - la surrogazione ex art. 1203 c.c. nel *diritto al risarcimento spettante al danneggiato* verso l'antagonista ed il suo assicuratore della r.c.a.;
 - la surrogazione assicurativa di cui all'art. 1916 c.c. nel *diritto di regresso spettante all'assicurato* verso l'antagonista ed il suo assicuratore della r.c.a.;



- col secondo motivo di ricorso la [REDACTED] denuncia l'«Omessa pronuncia (Art. 360, primo comma, n. 4, codice di rito per violazione dell'art. 112 c.p.c.) della Corte d'Appello con riferimento al secondo motivo di gravame, a seguito della riqualificazione da parte del Tribunale della domanda di rivalsa/surroga ai sensi dell'art. 144 C.d.A. ...»; il giudice di secondo grado avrebbe completamente mancato di esaminare la domanda di rivalsa ordinaria ex art. 144 cod. ass., benché devoluta tramite specifico motivo d'appello;
- analogamente, la [REDACTED] col primo e col terzo motivo, denuncia, rispettivamente, la «Totale assenza di motivazione (art. 360, primo comma n. 4, codice di rito con riferimento all'art. 118, primo comma, C.P.C. disp. att.) in merito alla domanda subordinata spiegata da [REDACTED] Srl.» e l'«Omessa pronuncia (Art. 360, I comma n. 4, c.p.c., per violazione dell'art. 112) della Corte d'Appello con riferimento al secondo motivo di gravame, a seguito della riqualificazione da parte del Tribunale della domanda di rivalsa/surroga ai sensi dell'art. 144 C.d.A. ...»;
- [REDACTED] ha dedotto che la Corte d'appello ha rigettato il suo gravame senza alcuna motivazione autonoma, trattando come un unicum le domande di [REDACTED] e della stessa [REDACTED] e omettendo ogni vaglio della domanda subordinata con cui la ricorrente incidentale aveva chiesto di agire in proprio (a seguito dei pagamenti eseguiti come mandataria) per la rivalsa/regresso; in altre parole, sostiene che l'appello non era un mero "duplicato" di quello di [REDACTED] perché [REDACTED] aveva allegato di avere materialmente eseguito i pagamenti in qualità di mandataria con rappresentanza e chiesto - in via subordinata - di essere riconosciuta legittimata in proprio all'azione di rivalsa;
- inoltre, il giudice d'appello non ha deciso sulla domanda di rivalsa ordinaria ex art. 144 cod. ass., così riqualificata dal Tribunale e riproposta in appello dalla stessa [REDACTED]



- i predetti motivi - che possono essere esaminati congiuntamente perché tra loro logicamente connessi - sono fondati;
- come s'è visto, in primo grado la [REDACTED] chiese la condanna della [REDACTED] e del suo assicurato non solo ai sensi dell'art. 141, quarto comma, cod. ass., ma anche *"ai sensi e per gli effetti degli artt. 1299-2054 -2055 codice civile"* (atto di citazione, p. 2, § 10);
- il Tribunale ritenne di qualificare tale domanda come "azione di surrogazione" della [REDACTED] nei diritti che la vittima ([REDACTED] [REDACTED]) vantava nei confronti dell'antagonista ([REDACTED]) e dell'assicuratore della responsabilità civile di questi ([REDACTED]) e la rigettò sul presupposto che [REDACTED] [REDACTED] avesse per propria colpa esclusiva causato il danno, non allacciando le cinture;
- la qualificazione giuridica della domanda attorea subordinata come "surrogazione" non fu impugnata da alcuno; fu invece impugnata dalla [REDACTED] e (*ad adiuvandum*) dalla [REDACTED] la statuizione di attribuzione alla vittima della colpa esclusiva della vittima, alle pp. 9-12 dell'atto d'appello, il quale si concluse con la richiesta di *"accogliere le conclusioni già rassegnate in primo grado"* (p. 17), oltre che l'accertamento incidentale di riparto della responsabilità tra i due conducenti;
- trascurando tali allegazioni difensive, la Corte d'appello di Milano ha rigettato entrambi gli appelli fondando la propria decisione esclusivamente sulla carenza di legittimazione all'azione ex art. 141 cod. ass., ma non ha esaminato i motivi d'appello volti a contestare il rigetto della domanda (così qualificata dal Tribunale) di surrogazione della [REDACTED] nel diritto al risarcimento del danno spettante a [REDACTED] Sticlan nei confronti della [REDACTED] e del suo assicurato, ai sensi rispettivamente dell'art. 144 cod. ass. e dell'art. 2054 c.c.;



- il giudice di secondo grado è così incorso nel vizio di omessa pronuncia (in violazione dell'art. 112 c.p.c.) o, comunque, di motivazione inesistente (in violazione dell'art. 132, n. 4, c.p.c.), poiché difetta una ratio decidendi sui motivi subordinati e autonomi devoluti;
- la violazione risulta evidente alla luce del principio, affermato dalle Sezioni Unite di questa Corte, secondo cui l'accertata insussistenza dei presupposti dell'art. 141 cod. ass. non consente il rigetto della domanda, qualora sussistano i presupposti di fatto e di diritto dell'azione ex art. 144 cod. ass. o ex art. 2054 c.c. o - nella fattispecie - anche ex art. 1299 c.c.): «a tutela del generale principio di conservazione degli effetti degli atti giudiziari e di ragionevole durata dei processi, l'accertata insussistenza dei presupposti richiesti dall'art. 141 ... non potrà condurre al rigetto della domanda, se questa presenti comunque tutti i presupposti di fatto e di diritto richiesti dagli artt. 2054 c.c. o 144 c.a.p., e non risulti che l'attore abbia espressamente rifiutato di avvalersi di tali strumenti, quanto meno in via subordinata.» (Cass. Sez. Un., 30/11/2022, n. 35318, § 12.1);
- la Corte territoriale, invece, non ha svolto alcuna verifica in concreto sui titoli alternativi invocati da [REDACTED] per sostenere la propria legittimazione alla rivalsa "in proprio" dopo l'esecuzione dei pagamenti, né sulle domande subordinate avanzate ex art. 144 cod. ass., né ha preso in considerazione il disposto dell'art. 1299 c.c.;
- non è condivisibile l'eccezione della controricorrente [REDACTED] Assicurazioni secondo cui la carenza di legittimazione ex art. 141 cod. ass. costituirebbe "ragione più liquida" idonea ad assorbire ogni altro motivo;
- il ricorso alla decisione in base alla "ragione più liquida" non consente, infatti, di pretermettere l'esame di motivi o domande che sono subordinati e autonomi, perché prescindono dall'istanza principale ex art. 141 cod. ass. (e, anzi, proposti proprio per l'ipotesi di suo rigetto) e



fondati su titoli diversi; anzi, la citata pronuncia delle Sezioni Unite impone al giudice di merito di riqualificare correttamente la domanda e di non rigettarla se ricorrono i presupposti di azioni alternative a quella dell'art. 141 cod. ass. e ciò esclude che la "ragione più liquida" possa fungere da scorciatoia per evitare la decisione di motivi subordinati/autonomi;

- [REDACTED] ha anche sostenuto che la mancata adesione alla "convenzione CARD" esclude ogni seguito alle domande diverse dall'art. 141 cod. ass., ma tale argomento non coglie nel segno: come già esposto, la convenzione è presupposto della rivalsa ex art. 141, quarto comma, cod. ass., ma non può fungere da requisito per escludere il vaglio giurisdizionale su domande e motivi che si fondano su titoli autonomi;
- in conclusione, in accoglimento del secondo motivo di [REDACTED] e del primo e del terzo motivo di [REDACTED] e in relazione alle questioni poste da dette censure, la sentenza va cassata con rinvio alla Corte di merito per nuovo esame, nonché per la regolazione delle spese del giudizio di legittimità;
- spetterà al giudice di rinvio, in virtù dell'avvenuta formazione del giudicato interno sulla qualificazione come "azione di surrogazione" della domanda proposta in via subordinata dalla [REDACTED] esaminare il relativo motivo di gravame e stabilire da un lato se e quali diritti risarcitori vantasse [REDACTED] [REDACTED] nei confronti di [REDACTED] e della [REDACTED] s.p.a. ex artt. 2054 c.c. e 144 cod. ass., e dall'altro se ed in che misura tali diritti si siano trasferiti alla [REDACTED] per effetto del pagamento dell'indennizzo avvenuto in via transattiva;
- infine, per la natura della *causa petendi*, va di ufficio disposta l'omissione, in caso di diffusione, delle generalità e degli altri dati identificativi di [REDACTED] [REDACTED] ai sensi dell'art. 52 d.lgs. 196 del 2003.

p. q. m.



la Corte:

- rigetta il primo motivo di [REDACTED] S.A. e il secondo motivo di [REDACTED] S.r.l.;
- accoglie il secondo motivo di [REDACTED] S.A. e il primo e il terzo motivo di [REDACTED] S.r.l.;
- per l'effetto cassa la sentenza impugnata con rinvio alla Corte d'appello di Milano per nuovo esame, nonché per la regolazione delle spese del giudizio di legittimità;
- dispone che, ai sensi dell'art. 52 d.lgs. 196 del 2003, in caso di diffusione siano omessi generalità ed altri dati identificativi di [REDACTED]

Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della Terza Sezione Civile, in data 19 febbraio 2026.

Il Presidente
(*Marco Rossetti*)

